

**TRIBUNALE DI CREMONA**

**GIUDICE DOTT. DANIELE MORO - CAUSA n. 2076/2022 RG**

**VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

Oggi 14 dicembre 2023, ad ore \_\_\_\_\_, avanti il Giudice Dott. Daniele Moro, sono comparsi:

Il **Comune di Cremona** (C.F.: 00297960197) (il “**Comune**”), in persona del Sindaco *pro tempore* Prof. Gianluca Galimberti, con sede in Cremona, Piazza del Comune 8, assistito dall’Avv. Alessio Romanelli del Foro di Cremona;

*- da una parte -*

**e**

**TAMOIL ITALIA S.p.A.** (C.F. e P.IVA: 00698550159; numero REA: MI – 425890), con sede legale in Via Andrea Costa n. 17, 20131 Milano (“**Tamoil Italia**”), in persona del procuratore speciale Davide Venturino (VNT DVD 69D06 L750D), nato a Vercelli il 6 aprile 1969, domiciliato per l’incarico presso la Società in Milano, Via Andrea Costa 17, in forza di procura speciale **sub All. A**

**TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.** (C.F. e P.IVA: 01029270194; numero REA: CR - 129514), con sede legale in Piazzale dei Caduti del Lavoro n. 30, 26100 Cremona (“**Tamoil Raffinazione**”), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Roberto Alquati (C.F.: LQT RRT 69A03 D150P), nato a Cremona il 3 gennaio 1969,

(di seguito congiuntamente anche le “**Società Tamoil**”)

**Enrico Gilberti** (C.F: GLB NRC 47D08 H372N), nato a Robecco d’Oglio (CR) l’8 aprile 1947, residente in Cremona, Via XX Settembre 29, rappresentato da Davide Venturino (VNT DVD 69D06 L750D), nato a Vercelli il 6 aprile 1969, in forza di procura speciale **sub All. B**

tutti assistiti dagli Avv.ti Alberto Nanni, Daniele Vecchi e Ilaria Maspes

*- dall’altra -*

(di seguito Tamoil Italia, Tamoil Raffinazione, Enrico Gilberti e il Comune sono anche definiti, congiuntamente tra loro, le “**Parti**”)

**premessato che**

**A.** Tamoil Italia e Tamoil Raffinazione sono società che operano nell'industria petrolifera e, in particolare, Tamoil Raffinazione è proprietaria della raffineria situata in prossimità del centro urbano del Comune di Cremona e dell'argine maestro del Fiume Po (la "**Raffineria**").

**B.** Nel 2007 le aree esterne alla Raffineria (le "**Aree Esterne**") sono state oggetto di attività di caratterizzazione ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della quale è stato avviato un procedimento amministrativo di ripristino ambientale tutt'ora in corso di esecuzione sulle Aree Esterne, in parallelo al procedimento amministrativo già in corso sulle aree interne alla Raffineria (i "**Procedimenti Amministrativi**").

**C.** Nel 2012, a seguito delle indagini preliminari sulle Aree Esterne alla Raffineria, è stato avviato un giudizio penale (N.R.G.N.R.1956/07 – N.R.G.GIP. 2401/07+743/12) nei confronti di alcuni manager di Tamoil Raffinazione che si è concluso con sentenza della Suprema Corte in data 25 settembre 2018, depositata in data 31 ottobre 2019, che ha confermato la condanna del solo Ing. Enrico Gilberti per il reato di disastro innominato colposo (di seguito, tutte le menzionate fasi del giudizio penale saranno definite come il "**Giudizio Penale**").

**D.** Nel Giudizio Penale si è costituito parte civile il Comune di Cremona chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti, tra cui il risarcimento del danno patrimoniale per i costi amministrativi sopportati da tale Ente territoriale, per le incombenze connesse ai Procedimenti Amministrativi, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e per sviamento di funzione dei propri dipendenti; nonché il risarcimento del danno all'immagine dello stesso Comune di Cremona, ottenendo il pagamento di una provvisoria di Euro 1 Milione.

**E.** Con atto di citazione in data 7 ottobre 2022, il Comune di Cremona ha convenuto innanzi al Tribunale di Cremona Tamoil Italia, Tamoil Raffinazione e l'Ing. Enrico Gilberti e ha chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore a Euro 40 milioni per tutti i fatti di cui al

Giudizio Penale e ai Procedimenti Amministrativi richiamati in detto atto di citazione.

La causa è stata iscritta sub R.G. 2076/2022 e assegnata al Giudice Dott. Daniele Moro (il “**Giudizio Civile**”).

**F.** Con comparsa di risposta in data 18 gennaio 2023, si sono costituite in giudizio Tamoil Italia, Tamoil Raffinazione, le quali hanno contestato la fondatezza delle domande risarcitorie svolte dal Comune di Cremona chiedendone l’integrale rigetto.

**G.** Alla prima udienza in data 19 gennaio 2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia dell’Ing. Gilberti e ha concesso alle parti costituite i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando la causa all’udienza del 25 luglio 2023.

**H.** All’udienza del 25 luglio 2023, dopo il regolare scambio delle memorie istruttorie, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: *“tenuto conto della contumacia del sig. Enrico Gilberti e della possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale che coinvolga anche la persona fisica, invita le parti a valutare l’opportunità di conciliare la controversia alle seguenti condizioni: corresponsione da parte dei convenuti all’attore della somma complessiva di euro 1.400.000,00 – somma da aggiungersi a quella già corrisposta all’esito dei procedimenti penali – e rinuncia del Comune di Cremona ad ogni altra pretesa riconducibile ai pregiudizi allegati nell’atto introduttivo del giudizio, spese di lite compensate tra le parti”* e ha rinviato la causa all’udienza del 26 ottobre 2023.

**I.** All’udienza del 26 ottobre 2023 il Giudice ha ulteriormente precisato come segue la sua proposta conciliativa *“corresponsione da parte dei convenuti all’attore della somma complessiva di euro 1.400.000,00 – somma da aggiungersi a quella già corrisposta all’esito dei procedimenti penali – e rinuncia del Comune di Cremona ad ogni altra pretesa riconducibile ai pregiudizi o riconducibile ai fatti allegati nell’atto introduttivo del giudizio, spese di lite compensate tra le parti”* (la “**Proposta Conciliativa**”).

**J.** Le Parti hanno confermato la loro adesione alla Proposta Conciliativa, che viene di seguito regolata e formalizzata (l’**Accordo**”).

**K.** La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono state debitamente approvate dal Consiglio di Amministrazione di Tamoil Italia in data [ ], dal Consiglio di Amministrazione di Tamoil Raffinazione in data [ ], dalla Giunta del Comune di Cremona in data 11 dicembre 2023.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso ai precedenti paragrafi da A a K (le "Premesse")

**le Parti convengono e stipulano quanto segue**

**1. Premesse e Allegati**

**1.1.** Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**2. Oggetto**

**2.1.** Le Società Tamoil, al solo fine di aderire alla Proposta Conciliativa e, pertanto, senza riconoscimento alcuno di responsabilità per i fatti allegati e dedotti dal Comune di Cremona nel Giudizio Civile, pagano al Comune di Cremona a mezzo di assegni circolari di cui al successivo art. 2.3., ad integrazione della provvisionale già pagata di Euro 1 milione, la somma di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00). Tale somma viene accettata dal Comune di Cremona a titolo di transazione di ogni pretesa riconducibile ai pregiudizi o riconducibile ai fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio civile nei confronti di Tamoil e dell'Ing. Gilberti.

**2.2.** Con la sottoscrizione del presente Accordo e la ricezione del pagamento dell'importo di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), il Comune di Cremona dichiara di rinunciare a tutte le domande, nonché alle relative azioni, formulate nei confronti delle Società Tamoil e dell'Ing. Gilberti nel Giudizio Civile, nonché a ogni ad ogni altra pretesa riconducibile ai pregiudizi subiti dal Comune di Cremona o riconducibile ai fatti allegati nell'atto introduttivo del Giudizio Civile. Le Società Tamoil e l'Ing. Gilberti accettano le

menzionate rinunce del Comune di Cremona.

**2.3.** L'importo di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) viene pagato da Tamoil Raffinazione al Comune di Cremona, che ne rilascia quietanza liberatoria con la sottoscrizione del presente Accordo, contestualmente alla firma del presente Accordo mediante consegna dei seguenti assegni circolari emessi da [\*]:

assegno circolare n. \_\_\_;

assegno circolare n. \_\_\_;

assegno circolare n. \_\_\_;

### **3. Spese e imposte**

**3.1.** Le Parti dichiarano di compensare integralmente le spese del Giudizio Civile innanzi al Tribunale di Cremona e gli avvocati delle stesse sottoscrivono il presente Accordo per rinuncia alla solidarietà professionale *ex art.* 13.8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

**3.2.** Ciascuna delle Parti farà direttamente fronte ai costi e ai compensi dei consulenti rispettivamente incaricati per la negoziazione, redazione ed esecuzione del presente Accordo.

**3.3.** Resta inteso che l'imposta di registro ed ogni eventuale altro ulteriore onere fiscale relativo al presente Accordo sarà ripartito come per legge.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Tamoil Italia S.p.A.

\_\_\_\_\_  
Comune di Cremona

\_\_\_\_\_  
Tamoil Raffinazione S.p.A.

\_\_\_\_\_  
Ing. Enrico Gilberti

---

---

Avv. Alberto Nanni

---

---

Avv. Alessio Romanelli

---

---

Avv. Daniele Vecchi

---

---

Avv. Ilaria Maspes

Il Giudice

Dott. Daniele Moro